

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n.

BANDO PER L'EROGAZIONE
di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera e che coltivano
orzo distico per la produzione di birra

CUP - G78H23001040002

Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, art. 9 comma 26

Deliberazione della Giunta Regionale n.9/18 del 12.02.2025

Decreto Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 21 del 05.05.2026

INDICE

- 1 Obiettivi generali
- 2 Principali riferimenti normativi
- 3 Localizzazione
- 4 Dotazione finanziaria
- 5 Massimali di contribuzione ai sensi delle norme sugli aiuti de minimis
- 6 Accordo di filiera brassicola
- 7 Richiesta di riconoscimento dell'accordo di filiera brassicola
- 8 Condizioni di ricevibilità delle domande
- 9 Condizioni di ammissibilità della richiesta di riconoscimento di un accordo di filiera brassicola
- 10 Pubblicazione degli accordi di filiera validi per l'annualità 2026
- 11 Soggetti beneficiari
- 12 Entità del premio
- 13 Fasi dell'intervento
- 14 Presentazione della domanda di premio/pagamento
- 15 Modalità di compilazione della domanda di premio/pagamento
- 16 Istruttoria e condizioni di ammissibilità della domanda di premio/pagamento
- 17 Criteri di selezione
- 18 Liquidazione dell'aiuto
- 19 Impegni dei beneficiari
- 20 Rinuncia
- 21 Ricorsi
- 22 Norma di rinvio
- 23 Pubblicità del bando
- 24 Informazioni e chiarimenti
- 25 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679

1. OBIETTIVI GENERALI

La Regione Sardegna intende creare e promuovere una Filiera brassicola regionale riconoscendone l'importanza strategica, sia per la diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole che intendono realizzare un prodotto con materie prime locali con elevati standard di qualità, sia per la riduzione dei costi ambientali dovuti alle importazioni.

Gli accordi di filiera, strumenti contrattuali che normano i rapporti tra i **diversi attori** della Filiera brassicola regionale, consentono di perseguire gli obiettivi di programmazione preventiva delle produzioni, di aumento del loro valore aggiunto e di un'equa distribuzione del valore economico lungo la filiera.

Al fine di incentivarne l'adozione, la Regione Sardegna attraverso la Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, art. 9 comma 26, ha previsto l'erogazione di un premio, in regime *de minimis*, ai cerealicoltori che aderiscono, in forma singola o associata, ad un accordo di filiera e che coltivano e producono orzo distico destinato alla produzione della birra.

Con la delibera di Giunta regionale n. 9/18 del 12.02.2025 e il successivo decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 21 del 05.05.2026 sono state definite le disposizioni specifiche di attuazione per l'erogazione degli aiuti a partire dall'annualità 2026 e che sono oggetto del presente Bando.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 13 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Legge 16 agosto 1962, n. 1354 Disciplina igienica della produzione della birra e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, art. 9 comma 26, "Sviluppo della filiera brassicola di qualità";
- Delibera di Giunta regionale n. 9/18 del 12.02.2025 - Premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera e che coltivano orzo distico per la produzione di birra. Investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento di birrifici artigianali e agricoli. L.R. 19.12.2023, n. 17, art. 9, comma 26, "Sviluppo della filiera brassicola di qualità";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 21 del 5.05.2026; Disposizioni integrative alle direttive disposte dalla DGR N. 9/18 del 12.02.2025 in materia di premi ai cerealicoltori aderenti ad accordi di filiera e coltivatori di orzo distico destinato alla produzione di birra, nonché disposizioni in materia di investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento di birrifici artigianali e agricoli.

3. LOCALIZZAZIONE

Ad eccezione della trasformazione maltaria, per la quale ad oggi non sono presenti aziende di trasformazione strutturate per accogliere il conferimento di elevati volumi di prodotto, ogni passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sardegna utilizzando orzo distico prodotto sul territorio regionale.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento ammontano complessivamente a euro 1.500.000,00 per l'annualità 2026, prima annualità del bando.

5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a una "impresa unica"¹, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118, non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre anni.

I requisiti prescritti dal regolamento *de minimis* devono essere rispettati al momento della concessione e non già al momento della presentazione della richiesta di premio.

6. ACCORDO DI FILIERA BRASSICOLA

Il contratto di filiera si configura come lo strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i **diversi soggetti** operanti nell'ambito della filiera produttiva brassicola e presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo, cui partecipano la pluralità dei soggetti componenti la filiera stessa, collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale, nei quali vengono regolati obblighi e

1. Ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

responsabilità reciproche, con lo scopo di perseguire gli obiettivi di programmazione preventiva delle produzioni, di aumento del loro valore aggiunto e di un'equa distribuzione del valore economico lungo la filiera.

Pertanto, il presente intervento essendo finalizzato a promuovere e favorire l'integrazione coordinata tra attori diversi che operano nella stessa filiera brassicola, non è applicabile ai casi in cui tutte le fasi della filiera siano interamente operate da un unico soggetto.

Ai fini del presente intervento, si definisce "Accordo di filiera brassicola" esclusivamente un contratto di durata di un anno, regolarmente sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati e birrifici artigianali o birrifici agricoli, inclusi i microbirrifici.

Per conto degli imprenditori agricoli, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa e Associazioni Temporanee d'Impresa, Centri di ammasso, ditte sementiere e molini, con le aziende di trasformazione maltaria.

Pertanto, gli accordi di filiera possono essere di due tipi:

- a. sottoscritti dall'imprenditore agricolo singolo o associato richiedente il premio con birrifici artigianali o birrifici agricoli, inclusi i microbirrifici;
- b. sottoscritti da associazioni di produttori (quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa e Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), Centri di ammasso, ditte sementiere e molini, per conto di imprenditori agricoli richiedenti il premio e aderenti allo stesso Soggetto e specificati nell'accordo, con le aziende di trasformazione maltaria.

In ogni caso al fine di garantire le finalità del presente intervento dovrà esserci un accordo tra i soggetti intermedi e/o maltifici con i birrifici artigianali e agricoli presenti in Sardegna.

Anche in questo caso, comunque, allo scopo di garantire il rispetto dei principi fondanti della filiera, la presenza degli imprenditori agricoli deve essere effettiva, sostanziale e qualificante, nonché determinante nella formazione del prezzo. Tale presenza costituisce, inoltre, condizione essenziale e vincolante ai fini dell'ammissibilità, del riconoscimento degli accordi di filiera.

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e birrifici artigianali biologici o birrifici agricoli biologici.

Si intendono per:

- *Imprenditori agricoli singoli o associati*: i produttori di orzo distico adatto alla produzione maltaria che coltivano le varietà elencate nell'Allegato 1 al presente Bando;
- *Associazione di produttori*: associazioni quali l'Organizzazione di produttori (OP), Consorzio, Cooperativa, Rete di Impresa, Associazione Temporanea di Impresa (ATI);
- *Centri di ammasso*: struttura specializzata (come un silos o un magazzino) adibita alla raccolta, essiccazione, selezione e stoccaggio dei cereali. Raccoglie i raccolti agricoli per preservarli dall'umidità e dai parassiti, garantendo la conservazione ottimale prima della loro distribuzione sul mercato (Codice ATECO 52.10.10). I centri di stoccaggio dell'orzo che effettuano pulitura, essiccazione della granella e successiva commercializzazione si riconoscono come imprese di prima trasformazione (Codice ATECO 46.21.10)

- **Molini:** stabilimenti industriali o artigianali dove si esegue la macinazione controllata dei cereali per produrre sfarinati (farine, semole, semolati) per uso umano o zootecnico (Codice ATECO 10.61.1)
- **Operatori sementieri:** coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e D.Lgs. n. 20 del 02.02.2021 e ss.mm.ii. (Codice ATECO 01.64.00 – Codice ATECO 46.21.22)
- **Aziende di trasformazione maltaria:** aziende che operano la trasformazione dell'orzo in malto, principalmente per l'industria della birra (Codice ATECO 11.06.00)
- **Birrifici artigianali:** industria di trasformazione birraria che produce la “birra artigianale”.

La Legge 16 agosto 1962, n. 1354, all'art. 2, comma 4-bis, definisce “birra artigianale” quella prodotta dal “piccolo birrificio indipendente” e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Si definisce “piccolo birrificio indipendente” quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi; deve essere titolare di licenza doganale e relativo codice accisa (Codice ATECO 11.05.0);

- **Birrifici agricoli²:** Il birrificio agricolo opera sotto il regime dell'imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice civile). La produzione di birra è considerata un'attività connessa all'agricoltura, il requisito cardine è che almeno il 51% della materia prima (orzo o altri cereali) deve essere prodotta dall'azienda agricola stessa; deve essere titolare di licenza doganale e relativo codice accisa (Codice ATECO 11.05.0);
- **Microbirrifici³:** Il microbirrificio è una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come finalità economica la realizzazione della propria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa. La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto; deve essere titolare di licenza doganale e relativo codice accisa; (Codice ATECO 11.05.0)

Gli accordi di filiera sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata devono essere preventivamente notificati all'Agenzia Laore Sardegna e saranno soggetti a

² D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 15.11.2004 - Imprenditori agricoli e principio della prevalenza.

³ Decreto del 4 giugno 2019 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Semplificazione dei microbirrifici

verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dal presente bando, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

In sede di prima applicazione delle direttive, sono fatti salvi gli accordi di filiera sottoscritti dai soggetti di cui al presente articolo, in data antecedente all'approvazione delle Direttive approvate con Delibera di Giunta n. 9/18 del 12.02.2025 ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

7. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL' ACCORDO DI FILIERA BRASSICOLA

Il richiedente che intende far riconoscere un Accordo deve presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la richiesta di riconoscimento **entro e non oltre le ore 12:00 del 04.09.2026**, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@pec.it.

La richiesta di approvazione dell'Accordo di filiera brassicola dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando e dovrà essere sottoscritta con firma elettronica digitale in corso di validità da almeno uno dei soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo.

L'Accordo di filiera per la coltivazione di orzo distico per la produzione di birra deve esplicitare i seguenti elementi:

Elementi che devono essere presenti in tutti i tipi di Accordo:

- elenco dei soggetti aderenti con denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale, partita iva, codice ATECO e ruolo (Imprenditore agricolo singolo o associato, Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa e Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), Centri di ammasso, ditte sementiere, molini, azienda di trasformazione maltaria, birrificio artigianale, birrificio agricolo, microbirrificio);
- finalità e oggetto dell'accordo di filiera brassicola;
- operazioni e interventi che si intendono realizzare, con anche l'eventuale indicazione della/e varietà di orzo che saranno oggetto di coltivazione nelle superfici che rientrano nell'Accordo e che dovranno, comunque, essere ricomprese tra quelle elencate nell'Allegato 1 al presente Bando;
- data di sottoscrizione e di scadenza (la durata dell'accordo di filiera brassicola deve essere di un anno);

a) Elementi che devono essere presenti nel caso di accordi sottoscritti tra produttori singoli o associati e i birrifici artigianali o microbirrifici:

- l'impegno, da parte del produttore, a conferire l'intera produzione di orzo distico con l'indicazione della varietà (ricompresa tra quelle dell'Allegato 1 al presente Bando), proveniente dalla superficie dichiarata nel contratto di filiera sottoscritto, nel limite della resa per ettaro dei differenti areali di semina (dovrà essere conferita almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di orzo distico convenzionale per ettaro in coerenza con l'accordo di filiera stipulato e un quantitativo minimo di 10 quintali per ettaro di orzo coltivato secondo metodo biologico);

- l'impegno, da parte del produttore, a conferire granella d'orzo distico che dovrà essere sana, leale e mercantile, esente da parassiti, odori anomali e da altre varietà miscelate non previste dal bando;
 - l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto;
 - le modalità di formazione del prezzo e, in particolare, quelle di definizione del prezzo minimo garantito;
 - l'impegno da parte dei birrifici artigianali e/o agricoli a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto, che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di premio/pagamento.
- b) Elementi aggiuntivi che devono essere presenti nel caso in cui l'accordo sia sottoscritto, per conto degli imprenditori singoli o associati, da un soggetto intermedio (quale Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa e Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), Centri di ammasso, ditte sementiere, molini) con le aziende di trasformazione maltaria e/o i birrifici, **oltre** a quanto specificato nel caso precedente:
- copia dell'impegno di coltivazione sottoscritto tra l'imprenditore agricolo e l'organismo intermedio, che dovrà regolare le condizioni tecniche ed economiche, incluse le modalità di formazione del prezzo;
 - l'impegno per i soggetti intermedi a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra l'impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il contratto con l'impresa di trasformazione e i birrifici/microbirrifici con sede in Sardegna se non già firmatari dell'Accordo.

8. **CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI UN ACCORDO DI FILIERA**

La domanda di riconoscimento è considerata NON ricevibile se:

- non perviene nelle modalità e nei termini fissati dal bando;
- non è regolarmente sottoscritta;

9. **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN ACCORDO DI FILIERA**

La richiesta, finalizzata al riconoscimento di un Accordo (Modulo A), sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata dall'Accordo di filiera oggetto di riconoscimento e dagli altri allegati previsti;
- l'Accordo di filiera come definito al paragrafo 6, contiene gli elementi prescritti al paragrafo 7 e risulta compilato integralmente;

- l'Accordo di filiera è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata);
- le imprese aderenti sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, sono in attività e dalla relativa visura si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'Accordo di filiera.

10. PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA VALIDI PER L'ANNUALITÀ 2026

L'elenco degli Accordi di filiera brassicola per l'annualità 2026 sarà pubblicato sul sito www.agenzialaore.it.

La pubblicazione di tali atti costituisce comunicazione dell'esito delle verifiche di ammissibilità delle domande di riconoscimento dell'Accordo di filiera.

Dalla pubblicazione di tale documento sul sito www.agenzialaore.it decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

11. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli⁴ singoli o associati che coltivano orzo distico da birra di una o più varietà tra quelle elencate nell'Allegato 1 al presente Bando nel territorio della Regione Sardegna e aderiscono ad un Accordo di filiera brassicola.

L'Accordo annuale di filiera dovrà comprendere l'annata agraria 2026.

Gli accordi di filiera devono essere preventivamente sottoposti all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Aiuti e premi in agricoltura, per la verifica della loro coerenza con i contenuti minimi, così come previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 9/18 del 12.02.2025.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A;

4. Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - (IATP). Con il D.lgs. 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

- b. essere iscritte all'Anagrafe Unica delle aziende agricole con la costituzione nel SIAN del fascicolo aziendale da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture di orzo distico e al periodo oggetto del presente intervento;
- c. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- d. essere in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura in qualità di CD, o IAP, o ditta assuntrice di manodopera agricola, e del DURC;
- e. aderire ad un Accordo di filiera con almeno 1 ettaro di superficie coltivata ad orzo distico delle varietà elencate nell'Allegato 1 al presente Bando;
- f. **non aver destinato, per tutta la durata dell'impegno, altre superfici aziendali alla coltivazione di orzo zootecnico.**

I requisiti di cui ai punti a - b - c - d, devono essere mantenuti fino all'erogazione del premio.

12. ENTITA' DEL PREMIO

Il premio annuale è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della commissione.

L'importo complessivo di questo tipo di aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.

Ciascun beneficiario potrà richiedere a premio una superficie minima di 1 ettaro.

Gli ettari di superficie coltivata a orzo distico richiesti a premio, anche non accorpati, dovranno essere riscontrabili nelle schede del fascicolo aziendale validate **entro il 28.08.2026**.

L'azienda che, tramite l'accordo di filiera, si impegnerà a coltivare orzo distico da birra, per tutta la durata dell'impegno, non potrà contemporaneamente destinare altre superfici aziendali alla coltivazione di orzo zootecnico.

È corrisposto un premio di 240,00 euro per ettaro per la semina di superfici coltivate a orzo distico con l'utilizzo di almeno 180 Kg/ettaro di semente certificata, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.20 (ex L. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni), oppure un premio di 280,00 euro per ettaro in caso di utilizzo di almeno 180 Kg/ettaro di semente certificata e conciata.

L'utilizzo della semente certificata o certificata e conciata dovrà essere documentato con le fatture di acquisto che dovranno anche specificare la varietà di appartenenza dell'orzo distico che dovranno essere ricomprese tra quelle indicate nell'allegato 1.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e l'importo complessivo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda al momento della chiusura della presentazione delle domande).

13. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato nelle fasi:

- a. Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera brassicola.
- b. Presentazione e gestione di una unica domanda di premio/pagamento.

14. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

Gli Imprenditori Agricoli, soggetti beneficiari di cui al paragrafo 11, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera brassicola riconosciuto, una volta attuati gli impegni previsti dal bando e successivamente alla raccolta e conferimento dell'orzo distico, dovranno presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura la domanda di premio/pagamento, con allegata la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'Accordo di filiera sottoscritto.

La domanda di aiuto, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica che verrà resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

<https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/sso/autentica.do>

I termini per l'avvio del bando (data di inizio per la compilazione delle domande) sarà comunicato con successivo avviso pubblico sul sito dell'Agenzia Laore all'indirizzo: www.agenzialaore.it.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, rimane di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o tardivo invio della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici personali utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma di presentazione della domanda, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

Il soggetto richiedente dovrà presentare un'unica domanda di aiuto riferita al proprio CUA.

Soggetti abilitati all'accesso

Potranno accedere alla piattaforma telematica:

- il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) muniti di mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa che detiene il fascicolo dell'impresa richiedente;
- le persone e/o professionisti mandatarî/incaricati purché accreditate dall'Agenzia LAORE.

Accreditamento

I liberi professionisti mandatarî/incaricati, per effettuare il primo accesso alla piattaforma devono preliminarmente presentare la richiesta di accreditamento all'Agenzia Laore, utilizzando esclusivamente allegato al bando, da trasmettere all'indirizzo PEC protocollo.agenzia.laore@pec.it unitamente al mandato per la compilazione della domanda.

Sincronizzazione del fascicolo aziendale SIAN

Prima della compilazione della domanda di aiuto è necessario procedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN attraverso la sincronizzazione con la piattaforma telematica di presentazione della domanda.

Se l'utente è Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda agricola, deve richiedere la sincronizzazione del fascicolo compilando la richiesta di assistenza tramite il modulo informatico dedicato.

Il link al modulo è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE all'indirizzo www.agenzialaore.it nello spazio relativo al bando.

Le richieste di sincronizzazione del fascicolo da parte del titolare/legale rappresentante, così come le richieste di accreditamento da parte dei professionisti incaricati, saranno prese in carico entro 5 giorni lavorativi; in ragione di detto termine, le richieste dovranno essere presentate preferibilmente fino al termine di 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.

Si raccomanda ai richiedenti di connettersi alla piattaforma di presentazione delle domande entro un termine adeguato che consenta il rispetto della tempistica per la sincronizzazione del fascicolo, la compilazione, firma e trasmissione dell'istanza e congruo rispetto al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

È esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia Laore ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, oppure per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

La domanda di premio/pagamento dovrà essere presentata esclusivamente a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sul sito www.agenzialaore.it.

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore.

L'avvio della presentazione delle domande di premio/pagamento sarà comunicato con successivo provvedimento del Servizio aiuti e premi in agricoltura.

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, corredata dagli allegati previsti, rimane a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà utilizzare la firma digitale in corso di validità.

Il programma non permetterà la trasmissione di domande prive di firma digitale.

Nel caso in cui la domanda fosse firmata digitalmente da una persona diversa dal legale rappresentante indicato nel fascicolo aziendale un avviso rileverà tale incoerenza, ma la piattaforma consentirà comunque la trasmissione della domanda. La presenza di tale incongruenza costituisce motivo di non ricevibilità dell'istanza qualora, relativamente all'impresa richiedente, il soggetto firmatario non sia dotato di potere di firma rilevabile nella C.C.I.A.A..

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato, non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che la delega alla compilazione della domanda non sostituisce in alcun modo la firma della domanda da parte del richiedente e qualora le domande di aiuto fossero firmate dal delegato alla compilazione o da altro soggetto diverso dal rappresentante legale le stesse istanze saranno dichiarate non ricevibili.

15. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici, l'IBAN e la superficie totale investita a orzo distico e altri elementi necessari per il procedimento saranno acquisiti direttamente dal Fascicolo aziendale SIAN, le superfici dovranno essere confermate con le fatture di acquisto di semente certificata delle varietà di cui all'allegato 1.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o se lo stesso risulta chiuso.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e allegando la seguente documentazione:

- nel caso di Accordi di filiera brassicola sottoscritti direttamente tra l'imprenditore richiedente e il birrifico artigianale, birrifico agricolo, microbirrifico alla domanda dovrà essere allegata documento di adesione all'accordo di filiera (Modulo C);
- nel caso di Accordi di filiera brassicola sottoscritti per conto degli imprenditori agricoli da organismi intermedi di cui al paragrafo 7 del presente Bando, alla domanda dovrà essere allegato:
 - o copia dell'impegno di coltivazione tra l'imprenditore agricolo e l'organismo intermedio che ha sottoscritto l'Accordo di filiera brassicola;
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai soggetti intermedi e attestante la relazione causale tra l'impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'impresa di trasformazione (Modulo B);

- attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture elettroniche di vendita (Modulo D);
- fatture elettroniche di vendita del prodotto riferito all'annualità 2026;
- le fatture elettroniche di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- validare la domanda;
- scaricare sul proprio PC la stampa, in formato PDF, della domanda validata, senza variare la denominazione del file validato e proposta dal sistema;
- sottoscrivere con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) del Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto, il file PDF della domanda validata, generata e scaricata dal sistema;
- caricare a sistema il file della domanda di aiuto validata e firmata digitalmente dal rappresentante legale;
- trasmettere la domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

Al momento della trasmissione il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica.

Le pratiche trasmesse dalla piattaforma di compilazione saranno protocollate da Laore Sardegna.

Si specifica che:

- saranno ammesse in istruttoria esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non hanno completato il processo di compilazione, validazione e trasmissione telematica non possono essere considerate istanze e non potranno essere avviate in istruttoria;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica di cui sopra saranno considerate non ricevibili.

Qualora un soggetto beneficiario dovesse trasmettere più domande di aiuto, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando. L'ultima domanda trasmessa annullerà e sostituirà quella/e precedentemente trasmessa/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

16. ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

Le domande di aiuto saranno considerate NON ricevibili nei seguenti casi:

- a. non generate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- c. pervenute prima dell'ultima domanda presentata dallo stesso soggetto richiedente;
- d. presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso sul sito www.agenzialaore.it e oltre i termini di scadenza.

Il richiedente, escluso il caso di non ricevibilità di cui al suddetto punto c) del presente articolo, verrà informato tramite PEC della non ricevibilità della sua domanda.

Le domande di aiuto saranno considerate NON ammissibili nei seguenti casi:

- le domande presentate da soggetti che non hanno i requisiti individuati al paragrafo 11 "Soggetti Beneficiari" del Bando;
- le domande prive degli allegati specificati al paragrafo 15;
- le domande la cui adesione all'Accordo di filiera è riferita a una superficie coltivata inferiore a 1 ettaro;
- le domande presentate da impresa richiedente non iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- le domande presentate da imprese non titolari del fascicolo aziendale SIAN da cui deve desumersi, nella scheda di validazione, la presenza di superfici seminatrici ascrivibili alla coltivazione di orzo relativa al periodo oggetto del presente intervento annualità 2026;
- domande presentate da imprese che non sono in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura in qualità di CD, o IAP, o ditta assuntrice di manodopera agricola, e del DURC;
- le domande presentate da impresa che ha ricevuto aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento che siano superiori alla soglia di € 50.000,00 fissata dal Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità sarà verificato che:

- la domanda faccia riferimento a superfici destinate a colture oggetto di premio, che siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale, non inferiori a 1 ettaro e coltivate a orzo distico;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna;
- le fatture di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate siano regolari e coerenti con l'annata agraria di coltivazione;
- il prodotto conferito rispetti le quantità minime di cui al paragrafo 19 "Impegni dei beneficiari".

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.

Le domande di aiuto saranno istruite in ordine di trasmissione che sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN con l'acquisizione del relativo SIAN-COR.

17. CRITERI DI SELEZIONE

Non sono adottati criteri di selezione delle domande.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e l'importo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda e calcolato al momento della chiusura del bando).

Per il pagamento del premio base deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riportato nell'accordo di filiera, quello rilevabile nella scheda di validazione, quello riferibile alla superficie richiesta a premio e quello derivante dal rapporto tra quantità di orzo distico conferito e produzione minima per ettaro (15 q.li/ettaro coltivazione convenzionale – 10 q.li/ettaro per la coltivazione di orzo distico con metodo biologico) (superficie equivalente in base alla produzione conferita). Per ottenere il premio base di € 240,00 per ettaro dovrà essere utilizzato almeno 180 kg di semente certificata di orzo distico con le varietà di cui all'allegato 1, con il calcolo della superficie equivalente di semina.

Per il pagamento del premio supplementare deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riportato nell'accordo di filiera, quello rilevabile nella scheda di validazione, quello riferibile alla superficie coltivata e quello riferibile alla quantità di semente certificata utilizzata, documentata dalle fatture di acquisto (superficie equivalente di semina).

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio base per una superficie equivalente (rapporto q.li conferiti/resa minima ad ettaro) inferiore a 1 ettaro.

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio supplementare, per una superficie equivalente, seminata con semente certificata e/o conciata, (rapporto q.li seme certificato e/o conciato /1,8 q.li ettaro) inferiore a 1 ettaro.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti ulteriori accertamenti e richieste di esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

18. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'Agenzia Laore Sardegna, Servizio Aiuti e premi in agricoltura, procederà all'erogazione del premio solo in favore degli imprenditori le cui domande di premio/pagamento saranno ritenute ammissibili.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal beneficiario tra quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

La liquidazione dell'aiuto verrà effettuata previa le verifiche di legge, tra cui:

- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica Agenzia delle Entrate e Riscossioni;
- previa verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

19. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I beneficiari devono mantenere i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 6 e 19 fino al momento della liquidazione del premio.

I beneficiari devono conferire coerentemente con l'Accordo di filiera brassicola, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di orzo distico per ettaro.

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'Accordo di filiera brassicola fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di orzo distico per ettaro. I produttori biologici dovranno allegare il certificato di conformità aziendale rilasciato dall'organismo di controllo.

Il conferimento dovrà essere documentato alla presentazione della domanda di premio/pagamento con le fatture elettroniche e con le attestazioni di consegna rilasciate dal centro di raccolta.

20. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

21. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

22. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

23. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.agenzialaore.it.

24. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica a:

- dott. Michele Sitzia michelesitzia@agenzialaore.it - Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera;
- dott.ssa Silvia Bertelli silviabertelli@agenzialaore.it - Presentazione e gestione domanda di premio/pagamento.

25. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti nell'ambito della procedura di acquisizione e gestione delle istanze di concessione e erogazione degli aiuti di cui alla L.R. n. 17/2023, art.9 comma 26 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 9/18 del 12.05.2025, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale *pro tempore*, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it
- centralino: +39 070.60261

Delegato dal Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Aiuti e premi, il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

- pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile del trattamento

Responsabile esterno del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del Titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIARB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma aiuti.

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpд@agenzialaore.it
- pec: rpд.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali comuni**, rappresentati da dati personali comuni e, nello specifico, dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, CUAA), dati di contatto (indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo e-mail, PEC), dati bancari (IBAN), dati contabili (fatturato/costi);
- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico dalle risultanze delle certificazioni (comunicazioni o informative) antimafia;
- **dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**, da certificazioni relative alla propria posizione previdenziale (DURC INPS e altre informazioni inerenti alla propria iscrizione alle diverse gestioni previdenziali), dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate (relativi ad eventuali situazioni debitorie), verifiche nel portale SIAN (schede di validazione, dati aziendali, iban), BDNA (esiti delle verifiche antimafia), BDN (dati aziendali).

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti e/o acquisiti, sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore:

- per la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'aiuto di cui alla L.R. n. 17/2023, art.9 comma 26 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 9/18 del 12.05.2025 nonché le relative erogazioni e rendicontazioni; per la conservazione della richiesta e della documentazione connessa per il periodo stabilito dalla normativa sulla gestione documentale e sulla conservazione degli atti amministrativi

Tali trattamenti sono svolti in quanto:

- necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679;
- necessario per l'effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. (UE) 2016/679;

I dati *richiesti e/o acquisiti* devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Verifiche sui dati degli interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione e l'erogazione degli aiuti di cui alla L.R. n. 17/2023, art.9 comma 26 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 9/18 del 12.05.2025, anche mediante consultazione della Banca Dati SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale) nonché mediante acquisizione di dati personali comuni o relativi a condanne penali o altri presso altri Enti pubblici e privati (Prefetture, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camere di Commercio).

L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti *manuali, informatici e telematici*, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, par. 1, n. 8 e articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'accesso illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti alle finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di:

- a. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. revocare (se il trattamento è fondato sul consenso) in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- i. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE](#).

Il Direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis